



## **Luciano Zannotti**

(associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico nell'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

### **Il diritto canonico nel tempo presente \***

**SOMMARIO:** 1. Diritto canonico, teologia e storia – 2. Diritto canonico e comparazione.

#### **1. – Diritto canonico, teologia e storia**

La mia è una breve riflessione sul diritto canonico e sul suo ruolo sempre più secondario nella formazione del giurista.

In effetti il diritto canonico non sembra godere oggi di particolare considerazione negli studi giuridici: Giorgio Feliciani ha di recente rilevato che “la presenza dei canonisti nelle pubbliche Università italiane è decisamente meno rilevante di un tempo” e fatto notare la “progressiva riduzione del numero delle cattedre della materia nelle Università statali”<sup>1</sup>. La costante regressione del diritto canonico rispetto ad altre discipline, la sua tendenziale scomparsa tra quelle opzionali, è un fatto sicuramente connesso anche alla crisi finanziaria che ha coinvolto le strutture universitarie, inducendo la riduzione del personale docente e il riassorbimento delle materie specialistiche in quelle più generali, e tuttavia bisogna riconoscere che la marginalità del diritto canonico affonda le sue radici in una condizione che lo coinvolge da tempo.

E' Francesco Scaduto verso la fine dell'800 a definire il diritto canonico come una disciplina “inutile” per la sua “natura confessionale” (proprio come fa Zeno, il protagonista del più famoso romanzo di Italo Svevo, che abbandona gli studi di legge a motivo del suo incontro con questa materia così antitetica rispetto alla realtà e alla scienza). Può

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce l'intervento, ampliato e corredato di note, svolto al Convegno Nazionale dell'ADEC “*Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente*” (Bologna, 7-9 novembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

<sup>1</sup> **G. FELICIANI**, *Esperienze canonistiche nella Università italiana del secolo XX*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), gennaio 2012.



chiamarsi scienza quella che si fonda su un contenuto dogmatico indiscutibile? si chiedeva Scaduto, concludendo che l'unica possibilità per il diritto canonico di mantenere una presenza nell'istruzione universitaria fosse quella di studiare i suoi concetti nella loro genesi e confrontarli con le idee moderne<sup>2</sup>.

Studiare i concetti nella loro genesi e confrontarli con le idee moderne.

Si può qui osservare solo di sfuggita che ancora oggi la stragrande maggioranza dei manuali di diritto canonico contiene nelle pagine introduttive l'avvertenza che la corretta comprensione della disciplina è quella che avviene dal suo interno, sottolineando più o meno esplicitamente la necessaria appartenenza dello studioso allo stesso sistema che egli cerca di indagare. In questa logica, insomma, qualsiasi altra collocazione risulterebbe decontestualizzata.

Torna alla memoria il dibattito sul metodo della scienza canonistica che all'incirca verso la metà del secolo scorso vide come protagonisti Vincenzo Del Giudice e Pio Fedele, con il primo che individuava nell'adesione spirituale alla verità cattolica la premessa indispensabile per la conoscenza del diritto canonico (il *sentire cum Ecclesia*) e il secondo che invece sosteneva la piena indipendenza di ogni approccio scientifico dalle scelte di fede. Solo chi ama comprende – precisava Del Giudice – il diritto canonico richiede una valutazione del tutto speciale, una particolare *forma mentis*, un supplemento di anima. Il diritto canonico non può che essere trattato cattolicamente perché altrimenti sarebbe una contraddizione, spiegava sempre questo Autore, aggiungendo come nelle opere, talora anche dottissime, dei canonisti che non si riconoscono nella tradizione ecclesiastica “manchi il meglio” nella misura in cui sfugge loro l'elemento più intimo e profondo della materia costituito dalla ispirazione divina che caratterizza tutti i suoi istituti giuridici<sup>3</sup>.

E che la questione non sia superata, che forse sia insuperabile quanto meno nel pensiero della Chiesa, lo ha confermato Benedetto XVI

---

<sup>2</sup> S. FERRARI, *La nascita del diritto ecclesiastico*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di G. B. Varnier, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2011, pp. 78-79.

<sup>3</sup> Il dibattito è ricostruito da P. FEDELE, voce *Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 896-898. La posizione di V. DEL GIUDICE può leggersi in *Sull'insegnamento del diritto canonico nelle università italiane*, Giuffrè, Milano, 1953.

Sul rapporto fra fattore ideologico e fattore giuridico nel diritto canonico vedi L. MUSSELLI, *Ideologia e storia del diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2002, I, pp. 559-582.



quando ha sottolineato che nella fede cristiana conoscenza e vita, verità ed esistenza devono considerarsi intrinsecamente connesse, che la verità donata nella rivelazione da Dio sorpassa ogni capacità di conoscenza dell'uomo, e che dunque il *sentire cum Ecclesia* resta la condizione imprescindibile di ogni interpretazione che riguardi l'ordinamento canonico a causa dei fondamenti dottrinali che sono presenti e operanti al suo interno ("il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso"; nel diritto canonico "l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica")<sup>4</sup>.

Certo, se il diritto canonico rappresenta solo la grammatica della vita ecclesiale allora, giustamente, il suo insegnamento non può che essere un'attività specifica della Chiesa. Al docente di una pubblica università, oltre a indicare i tratti essenziali del diritto canonico, si chiede di provare anche a decostruirne il sistema, a riconsiderarne i fondamenti, a sollevare dubbi e non accontentarsi delle certezze, per proporre la materia in modo finalmente problematico come si addice a qualsiasi altra disciplina<sup>5</sup>. In tal senso riferirsi alla ricerca storica e teologica risulta perciò inevitabile se si intende scoprire e mostrare altre linee interpretative dei testi sacri al di là di quelle contenute nella narrazione che l'autorità ecclesiastica ci ha tramandato. Sconfinare nella ricerca storica e teologica si impone se non si vuole dare per scontato ciò che nello stesso mondo cattolico costituisce oggetto di discussione. Del resto la preoccupazione, spesso così assillante tra i canonisti, di delimitare il proprio campo d'indagine non è che un altro modo per manifestare se non l'adesione, quanto meno la loro soggezione rispetto ai principi della dottrina tradizionale.

## 2 – Diritto canonico e comparazione

A che serve dunque studiare oggi il diritto canonico? Cosa pretende sul piano culturale questo diritto canonico che parla di eucaristia, di battesimo, di penitenza, questo diritto da preti? si è domandato provocatoriamente Paolo Grossi<sup>6</sup>. Da parte mia sono convinto che la sua autosufficienza penalizzi fortemente la disciplina. Per qualche studente

---

<sup>4</sup> Dal discorso svolto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 21 gennaio 2012, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>5</sup> O. ROSELLI, *Riflessioni sulle trasformazioni della dimensione giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 104 ss.

<sup>6</sup> P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini*, 2003, vol. XXXII, p. 373.



può essere l'occasione per essere confermato nelle proprie convinzioni religiose, oppure rappresentare un esame meno impegnativo da sostenere, una materia da imparare tra le tante di giurisprudenza senza stare a chiedersi quale sia poi il suo rapporto con tutto il resto del corso di studi, ma sarebbe un errore continuare a coltivare questa idea.

Non c'è dubbio che gli studi specialistici abbiano un gran merito perché con essi si opera quella delimitazione di competenze senza la quale la conoscenza diverrebbe inafferrabile, perché consentono di svelare, estrarre, costruire un particolare oggetto per la ricerca scientifica. E tuttavia questo presenta sempre il rischio di trascurare il legame e la solidarietà di una disciplina con l'universo culturale di cui fa parte: lo spirito iperdisciplinare, ha scritto Edgar Morin - che è stato una delle figure più prestigiose della cultura europea - può così pericolosamente trasformarsi in volontà di costruire frontiere, rinchiudersi entro confini, impedire come un proprietario ogni incursione nel suo frammento di sapere<sup>7</sup>.

Se dal punto di vista della Chiesa è impossibile stabilire un confronto paritario fra il diritto canonico e diritto secolare, non è né deve esserlo per lo studioso libero da qualunque condizionamento, persuaso dell'inopportunità di separare i prodotti della vita religiosa da tutti gli altri dell'esistenza umana. Perché proprio il diritto canonico, come uno specchio che restituisce immagini rovesciate, proponendo soluzioni spesso antitetiche a quelle di un ordinamento democratico, può consentire di valutare più approfonditamente anche i principi di fondo di quest'ultimo, di apprezzare la storia del diritto occidentale nella sua totalità e di guadagnare una maggiore sensibilità giuridica.

In questo senso lo studio del diritto canonico assolve a un compito particolarmente importante per la preparazione e per la cultura del giurista che consiste nel presentare la complessità e i problemi del diritto, la pluralità dell'esperienza giuridica, che permette di affrontare il grande tema dell'alterità, del dualismo - come lo ha chiamato Paolo Prodi - tra norme morali e norme positive, della coesistenza e della concorrenza di ordinamenti diversi, che hanno costituito un fattore determinante nella storia dell'Occidente e posto le premesse del diritto moderno<sup>8</sup>. Coloro che

---

<sup>7</sup> E. MORIN, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p. 112.

<sup>8</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna, 2000, specie p. 455 ss. Sul punto vedi anche P. BELLINI, *Elogio canonistico di Jean Gaudemet*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1993, I, p. 469. M. VENTURA, *Il diritto canonico e la sfera pubblica nell'età secolare*, in *Daimon*, 2012, 11, p. 36.



lo hanno sottolineato ritengono tra l'altro che proprio questo respiro, questo dualismo, questa doppia natura del diritto con tutte le sue contraddizioni debbano essere mantenuti vivi perché rappresentano l'unica condizione che può permettere la sopravvivenza della nostra identità collettiva: se questo dualismo venisse meno, se la tensione fra questi due elementi del diritto scomparisse, se il diritto assumesse solo uno dei suoi due volti, la sostanza o la forma, la società sarebbe in pericolo e il sistema giuridico-politico correrebbe il rischio di trasformarsi in una macchina letale. Il diritto a una dimensione, sottraendosi a ogni esame, potrebbe diventare un acritico e cieco strumento di dominio, scrive Gustavo Zagrebelsky<sup>9</sup>.

Considerare le cose dall'altro lato, guardare e insegnare a guardare le cose umane nella loro complessità, esercitare e sollecitare il senso critico, cercare di stabilire le connessioni, di mettere in relazione, di comparare, rappresentano doveri imprescindibili di ogni approccio scientifico e didattico. Spetterà poi ai nostri giovani assegnare al diritto canonico un valore nel percorso della loro formazione giuridica, scegliere semmai fra compatibilità o incompatibilità del diritto ispirato dalla fede con il diritto costruito nei rapporti sociali, fra un diritto espressione di una razionalità metastorica e un diritto prodotto dell'autoriflessione sociale<sup>10</sup>. Il corso come un viaggio, la lezione come una passeggiata – secondo la suggestiva immagine di Pavel Florenskij – dove ciò che conta veramente è camminare<sup>11</sup>.

---

osserva come lo stesso diritto canonico si sia misurato nel tempo con le due fasi di resistenza e adattamento rispetto alla modernità giuridica.

<sup>9</sup> **G. ZAGREBELSKY**, *La legge e la sua giustizia*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 21. Vale la pena ricordare che di parere diverso è **N. IRTI**, *Il salvagente e la forma*, Laterza, Bari, 2007, p. 35, secondo il quale ormai "il diritto moderno si è sciolto da ogni tradizione. Non volge lo sguardo né indietro né in alto, poiché tutto si risolve nel presente del suo fare e nel futuro del suo fare. Chiuso in se stesso, non obbedisce ad altro che alla propria intima e costitutiva temporalità". In argomento vedi di quest'ultimo **A.** anche *Diritto senza verità*, Laterza, Bari, 2011.

<sup>10</sup> Sul punto vedi **P. BARCELLONA**, *L'individuo sociale*, Costa e Nolan, Genova, 1996, specie p. 98 ss.

<sup>11</sup> "La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con un punto finale ben preciso, o meglio, su un cammino che ha una direzione generale ben precisa, senza avere l'unica esigenza dichiarata di arrivare fin lì, e di farlo per una strada precisa. Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare; chi passeggia procede tranquillo senza affrettare il passo. Se gli interessa una pietra, un albero o una farfalla, si ferma per guardarli più da vicino, con più attenzione. A volte si guarda indietro ammirando il paesaggio oppure (capita anche questo!) ritorna sui suoi



Tutta la cultura (tutta la cultura giuridica e dunque anche l'insegnamento del diritto canonico) non può che assolvere a questa funzione educativa: perché la cultura – tanto più nel tempo presente così propenso al disincanto - non è il terreno della verità ma della disputa intorno alla verità<sup>12</sup>.

---

passi, ricordando di non aver osservato per bene qualcosa di istruttivo. I sentieri secondari, persino l'assenza di strade nel fitto bosco lo attirano col loro mistero. In una parola, passeggia per respirare un po' di aria pura e darsi alla contemplazione, e non per raggiungere più in fretta possibile la fine stabilita del viaggio, trafelato e coperto di polvere. Allo stesso modo, l'essenza della lezione è la vita scientifica in senso proprio, è riflettere insieme agli uditori sugli oggetti della scienza, e non consiste nel tirar fuori dai depositi di un'erudizione astratta delle conclusioni già pronte, in formule stereotipate. La lezione è iniziare gli ascoltatori al processo del lavoro scientifico, è introdurli alla creazione scientifica, è un modo per insegnare un metodo di lavoro" (P. FLORENSKIJ, *La lezione di una passeggiata*, in *L'Osservatore Romano* del 26 ottobre 2010).

<sup>12</sup> La definizione di cultura è del filosofo Nicola Chiaromonte ed è riportata da **R. DE MONTICELLI**, *Sull'idea di rinnovamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013, p. 11.